

genze dell'esercito e a quelle delle amministrazioni e funzioni, che resterebbero prive di elementi per la imminente chiamata alle armi.

Pertanto, se qualche criterio estensivo si è usato, in occasione della venuta alle armi degli ultimi provenienti dai riformati, ammettendo, sotto determinate condizioni, alla dispensa anche quelli nati negli anni 1882 e 1883, ciò non indica che il trattamento loro fatto per speciali ragioni d'opportunità del momento debba essere ampliato ai militari delle classi medesime già alle armi, perchè compresi in precedenti richiami, quasi che si trattasse di un diritto riconosciuto ai militari di quelle classi o un beneficio loro concesso, invece di uno speciale temperamento per non depauperare soverchiamente il personale di date amministrazioni o addetto a determinate funzioni.

«Ciò stante, sarebbe contrario agli esporsi criteri qualsiasi disposizione che tendesse ad ampliare ai sacerdoti già alle armi la dispensa concessa ai loro colleghi con cura d'anime delle classi 1882-83 provenienti dagli ultimi riformati, tanto più che un trattamento simile dovrebbe essere esteso a tutti i funzionari di pubbliche amministrazioni di quelle classi, concorrendo per essi le identiche condizioni.

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Sciacca-Giardina. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per le quali sono stati esclusi dal beneficio di cui al comma 1º della circolare 346, emanata in esecuzione al decreto-legge 18 maggio 1916, i sottotenenti dei reali carabinieri e si richiede per il loro avanzamento un servizio di diciotto mesi, mentre la maggior parte di essi hanno servito come sottufficiali non già 3, ma 10, 12 e perfino 20 anni ».

RISPOSTA. — La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 666, con cui si è concesso un avanzamento eccezionale ai tenenti e sottotenenti di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dagli ufficiali di complemento con un anno di effettivo servizio in tale loro qualità e dai sottufficiali con tre anni di effettivo servizio come sottufficiale, fu dettata non tanto per dare un più rapido avanzamento a quegli ufficiali di milizia territoriale che avessero, per il loro passato

militare, una preparazione più solida di quelli nominati semplicemente sulla base del titolo di studio; quanto invece per dar modo all'autorità militare di provvedere con elementi che avessero solida cultura professionale nel proprio servizio, al difetto, soprattutto, di capitani, esistente in alcuni comandi di truppa.

«Data la sopradetta ragione del provvedimento, furono da esso logicamente esclusi gli ufficiali dei corpi amministrativi e ne furono con essi esclusi anche gli ufficiali di milizia territoriale e dei reali carabinieri, in quanto la estensione del provvedimento non avrebbe avuto, neppure per essi, rispondenza in reali necessità di servizio.

Così stando le cose, è ovvio che non vi sarebbe ragione di modificare oggi tale norma, specie ove si pensi che non sono sopraggiunte esigenze di servizio le quali reclamino detta modificazione e che la norma di legge di cui trattasi trova ormai la sua esatta applicazione da circa due anni ».

« Il ministro

« ZUPELLI ».

Scialoja. — *Al ministro della guerra.* —

« Per conoscere per quali ragioni siano tuttora ritardate le promozioni a scelta dei tenenti farmacisti delle categorie in congedo, e se verrà dato corso sollecito alle proposte in parola, per quelle stesse esigenze di servizio che portano alle numerose nomine di capitani di complemento farmacisti per titoli o per anzianità di servizio professionale.

RISPOSTA. — « Per l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 1267 del 9 agosto 1917 e per le successive norme esecutive sancite con la circolare 548, del *Giornale Militare* 1917, gli ufficiali della categoria in congedo che possiedono spiccate qualità militari potranno essere promossi a scelta contemporaneamente agli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado e anzianità della stessa arma e corpo - nella misura però di un terzo.

« Ma poichè, per gli ufficiali farmacisti, non esiste un ruolo corrispondente di ufficiali in effettivo servizio, che possa funzionare come regolatore dell'avanzamento; così, per essi, permangono e vigono le disposizioni stabilite dall'articolo 8 della circolare 397 *Giornale Militare* 1917, per le quali, in nessun caso, potranno essere pro-